RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-263/88 *

I — Antefatti

1. *L'ambito normativo*

La decisione del Consiglio 16 dicembre 1980, 80/1186/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 361, pag. 1), è stata prorogata di volta in volta fino al 28 febbraio 1986 (decisione del Consiglio 26 febbraio 1985, 85/159/CEE, GU L 161, pag. 25), e quindi fino al 30 giugno 1986 (decisione del Consiglio 3 marzo 1986, 86/46/CEE, GU L 63, pag. 94). L'art. 137 di detta decisione dispone:

« Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazione di servizi, le autorità competenti dei paesi e territori riservano un trattamento non discriminatorio ai cittadini e alle società degli Stati membri. Tuttavia, se per un'attività determinata uno Stato membro non può assicurare un trattamento dello stesso tipo ai cittadini o alle società della Repubblica francese, del Regno dei Paesi Bassi o del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, stabiliti in un paese o territorio, nonché alle società soggette alla legislazione del paese o territorio in questione ed in esso stabilite, l'autorità competente di questo paese o territorio non è tenuta ad assicurare tale trattamento ».

Il 1° luglio 1986 è entrata in vigore una nuova decisione del Consiglio, in data 30 giugno 1986, 86/283/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea, in vigore fino al 28 febbraio 1990 (GU L 175, pag. 1).

La sfera d'applicazione di questa decisione è limitata ai territori della Repubblica francese, ai paesi e territori del Regno Unito, ai paesi del Regno dei Paesi Bassi e, in parte, alla Groenlandia (primo punto della motivazione della decisione n. 86/283).

L'art. 176 di questa decisione conserva l'art. 137 della decisione 80/1186/CEE, compresa la riserva di reciprocità.

2. *L'iter seguito dalla Commissione*

L'attenzione della *Commissione* è stata richiamata sul fatto che le autorità francesi non avevano adottato provvedimenti atti a consentire ai cittadini di un altro Stato membro, titolari del diploma francese prescritto in materia, di stabilirsi o di esercitare prestazioni di servizi in qualità di medico, infermiere responsabile di cure generali, di ostetrica, di esercente odontoiatrico e veterinario nei paesi e territori d'oltremare della Francia (in prosieguo: le « cinque professioni »).

La Commissione considera che la condizione di reciprocità enunciata negli artt. 137 e 176 delle summenzionate decisioni del Consiglio è soddisfatta, al più tardi a partire dalla data di attuazione delle direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 80/154/CEE,

* Lingua processuale: il francese.

78/686/CEE e 78/1026/CEE dirette al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi alle cinque professioni. La Commissione ricorda che, in base a queste direttive, gli altri Stati membri sono tenuti a riconoscere i diplomi francesi — come, del resto, quelli rilasciati da un altro Stato membro — prescritti per l'esercizio di dette professioni e posseduti da un cittadino della Repubblica francese, senza poter stabilire per essi alcuna condizione quanto al luogo di stabilimento dell'interessato.

Di conseguenza la Commissione sosteneva che la normativa su dette professioni nei territori francesi d'oltremare è incompatibile con le decisioni del Consiglio già considerate, e, con lettera 19 dicembre 1985, invitava il governo francese a presentare le sue osservazioni entro il termine di due mesi. In una nota ricevuta dalla Commissione il 15 aprile 1986 le autorità francesi non contestavano l'asserito inadempimento e dichiaravano che stavano elaborando i provvedimenti necessari per rendere conformi le normative locali a dette decisioni. Esse osservano tuttavia che la diversità dei procedimenti a seconda dei territori interessati e la particolarità delle situazioni locali rendono difficile l'adozione di un programma preciso, almeno prima del giugno 1986.

In mancanza di altre comunicazioni, la Commissione emetteva il 27 maggio 1987 un parere motivato in cui si dichiarava che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 137 della decisione del Consiglio 16 dicembre 1980, 80/1186, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea, come prorogata fino al 30 giugno 1986, e dall'art. 176 della decisione del Consiglio 30 giugno 1986, 86/283, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea. La Repubblica francese era invitata a conformarsi a detto parere motivato entro il termine di due mesi.

Con lettera 3 agosto 1987 la *rappresentanza permanente della Francia presso le Comunità europee* inviava alla Commissione le informazioni richieste. Da esse emerge che nessuna disposizione di diritto interno osta alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi dei cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea, che siano titolari dei diplomi francesi prescritti per l'accesso alle cinque professioni di cui trattasi, in quattro dei sei territori considerati nel parere motivato: si tratta dei territori australi ed antartici francesi, delle isole Wallis e Futuna, di Mayotte, e di Saint-Pierre-et-Miquelon.

Per quanto attiene agli altri due territori le autorità francesi comunicavano che in Nuova Caledonia e nelle sue dipendenze i cittadini degli altri Stati membri titolari di diplomi francesi che consentono l'accesso alla professione di infermiere possono stabilirsi o esercitare prestazioni di servizi; per contro, per le altre professioni sono stati avviati i procedimenti legislativi e regolamentari. Inoltre nella Polinesia francese non è segnalato alcun cambiamento, ma l'assemblea di questo territorio deve pronunciarsi per le cinque professioni di cui trattasi.

Le autorità francesi ritenevano quindi che dovesse essere previsto un periodo di sei mesi per l'adozione, a livello locale, delle varie norme necessarie a rendere conformi al diritto comunitario le norme di questi due territori.

Il 22 gennaio 1988 una lettera del rappresentante della Francia informava la Commissione dello sviluppo della legislazione in Nuova Caledonia: il diritto in vigore per i medici, le ostetriche e i chirurghi-dentisti era stato modificato nell'agosto 1987 ed è in corso di svolgimento il procedimento riguardante i veterinari.

Il ritardo per l'adeguamento della normativa in Polinesia sarebbe dovuto agli avvenimenti del dicembre 1987, che hanno portato alla formazione di una nuova maggioranza politica, alle dimissioni del governo del territorio e alla sua sostituzione.

Ritenendo che la Repubblica francese non si fosse conformata al parere motivato poiché non ha modificato la normativa relativa ai veterinari in Nuova Caledonia, né quella relativa alle cinque professioni nella Polinesia francese, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

II — Fase scritta del procedimento e conclusioni delle parti

Il ricorso della Commissione è stato registrato nella cancelleria della Corte il 23 settembre 1988.

La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia chiesto alla Commissione di inviarle la lettera 26 marzo 1986 della rappresentanza permanente della Francia presso le Comunità europee, n. 406.

La Commissione delle Comunità europee, ricorrente, conclude che la Corte voglia:

— dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato i provvedimenti necessari per consentire ai cittadini di un altro Stato membro, titolari del diploma francese prescritto in materia, di stabilirsi o di esercitare prestazioni di servizi in quanto medico, infermiere responsabile di cure generali, ostetrica, esercente odontoiatrico e veterinario nel territorio d'oltremare della Polinesia francese e in quanto veterinario nella Nuova Caledonia e nelle sue dipendenze, è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 137 della decisione del Consiglio 16 dicembre 1980, 80/1186, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea, come prorogata fino al 30 giugno 1986, e dall'art. 176 della decisione del Consiglio 30 giugno 1986, 86/283, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea;

— condannare la Repubblica francese alle spese.

Il governo francese si limita a dichiarare che ha impiegato e impiegherà tutti i suoi mezzi per arrivare ad una rapida soluzione della presente lite.

III — Mezzi e argomenti delle parti

Il *governo francese* non contesta l'inadempimento nel merito. Esso fa riferimento alla

particolarità dell'organizzazione territoriale della Polinesia francese e della Nuova Caledonia e al fatto che per la causa rilevano le rispettive competenze dei poteri centrali e locali. Inoltre, fa presente i suoi sforzi per giungere ad una soluzione; in particolare, menziona la deliberazione 26 gennaio 1989, n. 79, del Congresso del territorio della Nuova Caledonia, che ha esteso a tutti i titolari del diploma francese prescritto in materia la facoltà di stabilirsi e di esercitare prestazioni di servizi in medicina e in chirurgia veterinaria (*Gazzetta ufficiale della Nuova Caledonia* 14 febbraio 1989, pag. 295).

Per quanto attiene alle restrizioni e all'esercizio delle professioni considerate nella Polinesia francese, il governo francese dichiara che ha preparato un progetto di legge sottoposto, a norma dell'art. 74 della costituzione, alla consultazione dell'assemblea territoriale che ha emesso il suo parere.

La *Commissione* ha preso atto delle informazioni secondo cui il Congresso del territorio della Nuova Caledonia ha adattato la normativa locale a quanto prescritto dal diritto comunitario. Per contro, essa tiene ferme le conclusioni che ha presentato nel ricorso, in particolare in merito alle cinque professioni di cui trattasi nella Polinesia francese.

Gordon Slynn
giudice relatore